

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3292}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTALI, SPINELLI, DI VAGNO, GIOVANARDI, STRAZZI,
FRASCA, MAGNANI NOYA MARIA, ACHILLI, FERRI
MARIO**

Presentata il 4 dicembre 1974

**Integrazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente
provvedimenti per la cooperazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 8 giugno 1966, aveva stabilito di elevare il limite massimo del valore delle assegnazioni ai soci, ai fini dell'applicazione dell'imposta agevolata di registro da lire 5 milioni a lire 12 milioni, in favore delle cooperative edilizie.

Questa norma tiene conto evidentemente sia della svalutazione monetaria, sia, in particolare, dell'interesse sociale alla tutela del principio cooperativistico, riaffermato peraltro anche dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Appare perciò del tutto incongruente con gli obiettivi postisi dal legislatore, il disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, soprattutto ove si abbia riguardo al fatto che il tempo trascorso ha ulteriormente accentuato la svalutazione della moneta.

Infatti, in particolare la lettera a) dell'articolo 13 di tale legge esenta dalla ILOR i finanziamenti dei soci che non superino, per persona fisica, la somma di lire 3 mi-

lioni per quanto riguarda le cooperative delle varie categorie, elevando a 8 milioni il limite per quanto riguarda invece le cooperative di conservazione, lavorazione ed alienazione di prodotti agricoli e le cooperative di lavoro.

L'omissione delle cooperative di abitazione appare perciò del tutto ingiustificata poiché neppure l'articolo 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che pure esenta il finanziamento dei soci alle cooperative di abitazione, investito nell'acquisto dell'area e per l'inizio della costruzione, vale a rimediare alla situazione diversa e deteriore in cui esse si vengono a trovare, rispetto alla generalità delle cooperative.

Occorre pertanto rendere coerente la legislazione, tenendo conto altresì della svalutazione della moneta e degli interessi di ordine sociale da tutelare.

Risulta quindi necessario un giusto trattamento agevolativo anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, con l'aumento del limite della ILOR, da lire 3 milioni a lire 8.000.000.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente lettera:

« *a-bis*) per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa il limite per l'esenzione della ILOR è elevato a lire 8.000.000 ».